

COMUNE DI BISACQUINO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Via Stazione 90032 Bisacquino (PA) Tel. 091/8309131 – fax 091/8309136 www.comune.bisacquino.pa.it – protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 75/2017

APPROVATO CON DELIBERA G.M. n. 248 del 18 - 12 - 2018

Art. 1 Stabilizzazione personale precario

- 1. Il Comune di Bisacquino, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell'art. 20 del D.gls. 25.05.2017, n. 75 e dell'art. 3, della. L.R. 29.12.2016, n. 27, alla stabilizzazione, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del personale precario.
- Le modalità di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato prevedono l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Bisacquino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
- 3. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D. Igs. n. 165/2001 (Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017).
- 4. Il personale da stabilizzare sarà inquadrato nel profilo professionale, categoria e impegno orario lavorativo settimanale uguale a quello in essere alla data del 31/12/2015 e per il quale è riconosciuto il finanziamento regionale relativo alla prestazione lavorativa part-time.

Art. 2 Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione

- 1. Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
- 2. Le Commissioni giudicatrici per la copertura, a mezzo di stabilizzazione, dei posti riferibili alle categorie A), B) e C) sono composte in numero dispari di tre soggetti e pertanto:
 - a) dal segretario dell'ente o da un funzionario interno in qualità di presidente e da segretario o funzionario di altro Ente Locale;
 - b) da due dipendenti dell'ente di cat. D, e da dipendenti di altro Ente Locale, di cui almeno uno esperto nelle materie del profilo professionale oggetto di selezione.
- 3. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera—informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.
- 4. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente di ruolo, nominato contestualmente alla Commissione e appartenenti alla categoria non inferiore alla C);

- 5. I componenti la commissione sono nominati con apposita determinazione del Sindaco su proposta del Responsabile dell'area Personale.
- 6. A ciascun componente esterno della commissione verrà riconosciuto e corrisposto un gettone di presenza di € 100,00 più le spese di trasferta per ogni seduta. Il compenso in ogni caso non potrà superare l'importo di € 1.000,00.

Art. 3 Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale precario di categoria A) e B).

- La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie A) e B), per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L.R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, dell'art. 49 L. R. 15/2004, e del D.P.R.S. 05/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017.
- 2. In particolare, la selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità non comparativa il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione.
- 3. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della legge regionale n. 5/2014.
- 4. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part time) i lavoratori in servizio presso questo Comune, che posseggano tutti i seguenti requisiti ai sensi dell'art.20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017:
 - a) risultino in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
- 5. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.
 - c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del dpr 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);
 - e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

- i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014.
- 6. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B

- Le domande saranno esaminate da un'apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina è disciplinata dal precedente art. 2 del presente regolamento.
- 2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
 - la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 3;
- Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle
 dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto
 conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro,
 eventualmente già costituito.
- 4. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al **D.P.R.S.** del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.
- 5. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S. del 5/4/2005.
- 6. I punti dei servizi prestati presso enti pubblici di cui all'art. 4 del D.P.R.S. del 05/4/2005 saranno riproporzionati in funzione dell'orario a tempo pieno;
- 7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
- 8. La prova di idoneità verrà conclusa con un giudizio "IDONEO" "NON IDONEO".

Art. 5

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale di categoria C

In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art.
 della L.R. n.27/2016, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via

transitoria del personale precario appartenente di categoria C avviene previa selezione riservata pubblica per titoli ed esami.

- 2. La copertura dei posti disponibili in dotazione organica di categoria C è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
- 3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;
 - c) possesso di tutti i requisisti di carattere generale previsti dall'art.2 del DPR 09/05/1994 n.487 e s.m.i. e del Regolamento di accesso ai posti della dotazione organica. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - d) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore o Laurea secondo il profilo del posto messo a concorso;
 - e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
 - f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014.
- 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
- 5. La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata e, quindi, la richiesta deve essere fatta nella posizione occupata c/o mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza.

Art. 6

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria riservato al personale precario di categoria C

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

- 2. La commissione giudicatrice di cui all'art. 2 dispone, complessivamente di 100 punti così suddivisi:
 - a) 40 punti per la prova scritta,
 - b) 40 punti per la prova orale
 - c) 20 punti per i titoli.

Art. 7

Valutazione dei titoli riservato al personale precario di categoria C

- 1. Ai fini della valutazione dei titoli si applica il D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono **riproporzionati** in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione (20/100).
- 2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.
- 4. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
- 5. I punti dei servizi prestati presso enti pubblici di cui all'art. di cui all'art. 5 del DECRETO 3 febbraio 1992 e ss.mm.ii. saranno riproporzionati in funzione dell'orario a tempo pieno;

Art. 8

Valutazione delle prove di esame riservato al personale precario di categoria C

- 1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40 per la prova scritta e di almeno 24/40 nella prova orale;
- 2. La selezione è superata se in entrambe le prove si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.
- 3. La commissione di cui all'art. 2 nella seduta di insediamento specificherà e renderà pubblici i criteri di valutazione delle prove di esame.

Art. 9

Programma di esame e programma riservato al personale precario di categoria C

- 1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.
- 2. La prova scritta si svolgerà mediante una composizione su argomenti nelle materie specifiche del profilo professionale.

- 3. La prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
- 4. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione alla prova orale. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.
- Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata la valutazione riportata nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione, prima dell'inizio della prova orale.

Art.10 Graduatoria

- 1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, relative alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito: Il punteggio finale, nel caso di selezione per titoli ed esami, è stabilito dai voti conseguiti nelle prove scritte e dalle votazioni conseguite nelle prove orali, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
- 2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al Responsabile dell'Area Personale, il quale trascorsi i termini di impugnativa previsti per legge, predispone apposito provvedimento di approvazione della graduatoria. Resta inoltre nelle competenze della Commissione, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge a 191/98;
- 3. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi. dell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 11 Assunzione in servizio

- 1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo, nazionale del comparto Autonomie Locali in vigore al momento dell'assunzione.
- 2. Prima, di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico previsto del presente regolamento.
- 3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante assicurata convenzionale ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e

- successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
- b) copia del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei titoli dichiarati.
- 4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante assicurata convenzionale o tramite notifica dell'interessato, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL 06/07/1995 o di altra analoga norma vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto.
- 5. L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.
- 6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 14 del CCNL 06/07/1995 o di altra analoga norma vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto.
- 7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.
- 8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge.

Allegati:

- 1) D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. 19 ottobre 1999;
- 2) D.P.R.S. del 5/04/2005;

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2005

G.U.R.S. 29 aprile 2005, n. 18

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Visto l'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nella parte in cui prevede che i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli vengono individuati con decreto del Presidente della Regione Siciliana, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

Considerato che la determinazione dei titoli e dei relativi criteri di valutazione deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità, dando il giusto riconoscimento ai servizi prestati nella pubblica istruzione;

Vista la proposta formulata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione con la nota n. 255/Gab del 21 gennaio 2005;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale n. 377/ 284.04.11, reso il 13 gennaio 2005;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 45, in data 11 febbraio 2005, con la quale è stata espressa condivisione sulla proposta di schema di decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

Ritenuto di dovere provvedere all'emanazione del relativo provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono i titoli di studio, i titoli formativi e i servizi prestati in enti pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%.

Art. 2

Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito:

- a) diploma di scuola media inferiore punti 20.
- b) licenza di scuola elementare punti 15.

I titoli di cui sopra non si sommano.

Art. 3

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito:

a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.

Art. 4

Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così attribuito:

- a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fine ad un massimo di 20 punti;
- b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.

I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, <u>n. 127</u> e successive modifiche ed integrazioni, a parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 aprile 2005.

CUFFARO .

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 3 febbraio 1992 G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13

Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Considerato che l'art. 5 della legge citata dà facoltà agli enti, di cui all'articolo 1, di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;

Ritenuto che la determinazione del suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale, espresso in data 10 dicembre 1991 e del quale si accolgono le modifiche suggerite:

Decreta:

Art. 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli, di cui allo art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.

Art. 2

- 1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100): è così attribuito:
- a) nel concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:
- punti 48 al titolo di studio richiesto;
- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;
- b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:
- punti 48 per il diploma richiesto;
- punti 6 per altro diploma equivalente;
- punti 6 per il titolo di studio superiore.
- 2) 11 punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:
- 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
- 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
- 1,40 per la lode.
- I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
- Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.
 - 3) Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:
 - 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
 - 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
 - 0,96 punti al voto di 60/60.
 - I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

Art. 3

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Art. 4

- I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20). Essi sono:
- a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;
- b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.
 - Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;
- c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;
 - d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:

- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

- relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;

- relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.

Art. 5

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascuno mese fino ad un

massimo di punti 5;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

Art. 6

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini della assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione. Palermo, 3 febbraio 1992.

LOMBARDO

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 19 ottobre 1999

G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55

Rettifica del decreto 3 febbraio 1992, concernente determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli dei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Considerato che l'art. 5 della citata legge da facoltà agli enti di cui all'art. 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;

Ritenuto che la valutazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del 19 dicembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale vengono apportate delle modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, che all'art. 17, commi 112 e 113, prevede il riordino delle scuole di

specializzazione istituite nelle università sedi delle facoltà di giurisprudenza;

Ritenuto di dover riconoscere ai corsi di specializzazione per le intervenute modifiche, ed in osservanza del contenuto dell'art. 17, comma 111, della legge n. 127/97, una equiparazione al dottorato di ricerca al quale l'accomunano molteplici aspetti di ordine oggettivo, quale la durata, la selezione e al dissertazione finale, e soggettivo, quale il rilascio del titolo da parte dell'università, piuttosto che ad un semplice corso di perfezionamento o specializzazione di durata possibilmente inferiore e senza alcuna selezione per l'ammissione;

Visti i propri decreti datati 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992, 19 giugno 1996 nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, ed infine il decreto 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998;

Ritenuto di dover apportare ai predetti decreti le modifiche conseguenziali alla diversa valutazione del titolo

professionale di specializzazione;

Accertato che il presente schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana con nota n. 41 del 22 marzo 1999, al fini del parere della Commissione legislativa permanente per gli affari costituzionali e che lo schema trasmesso dalla Presidenza della Regione alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, con nota n. 1431 del 9 aprile 1999, è stato da quest'ultima trasmesso ai Presidente della I Commissione legislativa con nota n. 13421 del 2 luglio 1999;

Rilevato che alla data odierna sono spirati tutti i termini assegnati alla I Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali e che in conseguenza il relativo parere deve intendersi favorevolmente reso;

Decreta:

Art. 1

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 3 febbraio 1992 è sostituito con il seguente:

"a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;

- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università".

Art. 2

Il testo della lettera a) dell'art. 4 del proprio decreto 3 febbraio 1992 è sostituito con il seguențe:

"a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4".

Art. 3

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 19 giugno 1996 nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, è sostituito con il seguente:

"a) nel concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea o titolo equipollente premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

fino ad un massimo di punti 32 al titolo di studio richiesto;

- fino ad un massimo di punti 8 per altro titolo di studio equivalente;

- fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve) e punti 6 per il dottorato di ricerca o per il diploma di specializzazione rilasciato dall'università".

Art. 4

Il testo della lettera a) dell'art. 3 del proprio decreto 19 giugno 1996, nel testo rettificato con il decreto 2 ottobre 1997, è sostituito con il seguente:

"a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4".

Art. 5

Il testo della lettera a), comma 1°, dell'art. 2 del proprio decreto 15 settembre 1998 è sostituito con il seguente: "a) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;

- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università".

Art. 6

Il testo della lettera a) dell'art. 4 del proprio decreto 15 settembre 1998 è sostituito con il seguente:

"a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4".

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione. Palermo, 19 ottobre 1999.

BARBAGALLO